



DELIBERA N. 41 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della [REDACTED], avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’appuntamento fissato dallo stesso CpI per il giorno [REDACTED]. Ricorso pervenuto all’ANPAL, per il tramite dell’Avv. [REDACTED] a mezzo PEC, in data [REDACTED]

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la [REDACTED], in data [REDACTED], presentava istanza NASpI. Successivamente, il [REDACTED], stipulava presso il Centro per l’Impiego [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. Contestualmente veniva

fissato un incontro per il giorno [REDACTED]. La [REDACTED] non si presentava all'incontro fissato.

Il Cpl [REDACTED], con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], inviava tramite mail comunicazione alla ricorrente con la quale la stessa viene invitata a presentarsi - in 2<sup>a</sup> convocazione per il giorno [REDACTED]; in 3<sup>a</sup> convocazione per il giorno [REDACTED] - presso il Cpl per gli interventi previsti dal Patto di Servizio. Nella stessa nota la [REDACTED] veniva informata che il Cpl aveva provveduto ad applicare le sanzioni previste per il precedente mancato incontro. L'applicazione delle sanzioni veniva formalizzata dal Cpl [REDACTED] con l'emanazione del provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno [REDACTED], provvedimento inviato a mezzo raccomandata A/R. In data [REDACTED] la ricorrente si presentava spontaneamente presso il Centro per l'Impiego. In tale occasione presentava certificazione medica, datata [REDACTED], attestante il suo stato di malattia per il periodo compreso tra il [REDACTED] e il [REDACTED]. In data [REDACTED] la [REDACTED] riceveva, a mezzo raccomandata A/R, il provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di notifica dell'applicazione della sanzione.

La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal Cpl per il giorno [REDACTED] per motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data [REDACTED], attestante il suo stato di malattia per il periodo compreso tra il [REDACTED] e il [REDACTED]. La [REDACTED] sottolinea, inoltre, di essersi recata spontaneamente, appena guarita, al Cpl [REDACTED] per partecipare, in data [REDACTED], all'incontro concordato nel Patto di Servizio.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [REDACTED] invia, in data [REDACTED], la seguente documentazione: nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di convocazione della [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, inviata a mezzo raccomandata A/R; certificati medici del [REDACTED] e del [REDACTED] prodotti dalla [REDACTED] a giustificato motivo per le assenze alla convocazione per la stipula del Patto di Servizio; Patto di Servizio Personalizzato stipulato in data [REDACTED]; scheda personale con calendarizzazione incontri (1<sup>o</sup> incontro fissato per il [REDACTED]); provvedimento, prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno [REDACTED]; nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], inviata a mezzo mail, di convocazione agli incontri successivi; certificato medico, datato [REDACTED], prodotto dalla ricorrente in data [REDACTED], a giustificazione dell'assenza all'incontro programmato per il [REDACTED]. Il Cpl rappresenta, altresì, che il provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato disposto prima dell'acquisizione del certificato medico datato [REDACTED]. Certificato medico, peraltro, trasmesso tardivamente dalla ricorrente al Cpl e con carattere di retroattività.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la [REDACTED] non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpl, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena

l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

